

Prot. n. CF-09/RNS  
Bologna, 25 maggio 2020

**Oggetto:** Circolare informativa  
Art. 25 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio)  
Contributo a fondo perduto per esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo (Covid-19)

### **Sommario**

*Si propone una sintesi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 di cui in oggetto inerente al contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.*

Sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 (*supplemento ordinario*) è stato pubblicato il **Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34** – “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Il decreto, entrato in vigore il 19 maggio 2020 (giorno della sua pubblicazione in G.U.), sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Con la presente circolare si propone una breve disamina dell'art. 25 del DL 34/2020 che introduce e disciplina il contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

La finalità perseguita dalla disposizione in esame è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 mediante un contributo a fondo perduto da richiedere con specifica istanza da inoltrare all'Agenzia delle entrate.

Si evidenziano di seguito le principali caratteristiche della misura in esame:

### **Soggetti beneficiari**

I commi 1 e 2 definiscono la platea dei soggetti beneficiari. Rientrano tra i soggetti beneficiari i **soggetti titolari di P.IVA esercenti attività d'impresa** e di lavoro autonomo e di reddito agrario, di cui al DPR 917/1986. Sono pertanto

ricomprese nell'ambito di applicazione della misura le imprese esercenti attività agricola e commerciale (1), anche in forma cooperativa salvo le eccezioni di cui al comma 2 (2).

### Condizioni

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo:

1. il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di **reddito agrario** (art. 32 del D.P.R. n. 917/1986) nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di **ricavi** (di cui all'art 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) o **compensi** (di cui all'art. 54, c. 1, del D.P.R. n. 917/1986) **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del **19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del decreto). Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il riferimento è al periodo d'imposta 2019.
2. il contributo spetta se **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Per determinare il calo di fatturato si deve far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o delle prestazioni di servizi come stabilita dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Per i soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** e per i soggetti che hanno domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da precedenti eventi calamitosi (ad es. eventi sismici, alluvioni ecc.) i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data dell'insorgere dello stato di emergenza da Covid-19, **il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.**

### Calcolo del contributo

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di determinazione del contributo spettante. La regola generale è che l'ammontare del **contributo** viene **calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. La norma prevede quindi **tre classi di contribuenti** in base ai ricavi (o ai compensi) a cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo:

1. **20%** della differenza tra fatturato e corrispettivi dei periodi 2019/2020, **per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000,00;**
2. **15%** della differenza tra fatturato e corrispettivi dei periodi 2019/2020, **per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00;**

<sup>1</sup> Tra i potenziali soggetti beneficiari del contributo rientrano, ad esempio, anche gli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

<sup>2</sup> Non possono beneficiare del contributo per espressa previsione taluni soggetti quali ad esempio:

- I. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- II. gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- III. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis TUIR;

**3. 10% della differenza tra fatturato e corrispettivi dei periodi 2019/2020, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00;**

L'ammontare dei ricavi e dei compensi per l'individuazione delle percentuali di contributo è determinato con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del **19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del decreto. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il riferimento è al periodo d'imposta 2019;

Ad ogni modo ai sensi del comma 6 a tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni sopradescritte, viene garantito un contributo minimo per importo non inferiore a € 1.000,00 per le persone fisiche e a € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

### **Esenzione**

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

### **Procedura e controlli**

Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per tramite degli intermediari abilitati (3), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti richiedenti, nonché di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011. Per i controlli di veridicità delle predette autocertificazioni, con protocollo d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative per la realizzazione di procedure semplificate utili al predetto riscontro. Qualora dai riscontri emerge la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo come disciplinato al comma 12 (4). Viene inoltre previsto che colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'art. 322-ter del codice penale. Inoltre viene previsto un protocollo tra l'Agenzia

<sup>3</sup> L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 322/1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

<sup>4</sup> Comma 12: "Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza volto a regolare la trasmissione dei dati e delle informazioni ricevute con procedure informatizzate.

Il comma 11 prevede che l’Agenzia delle entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Servizio Credito e Finanza*